



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Pistoia

Settore Front Office

U.O.C. Territorio e Sviluppo

ALLEGATO A

REGOLAMENTO

PER LA MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE E PER LA SOSTITUZIONE
DELLE ESISTENTI E LA SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 10/04/2019

Indice

Premessa

ART.1 – Obbiettivo del regolamento - norme generali

ART.2 – Abbattimento e salvaguardia delle alberature esistenti

ART.3 – Nuova Piantagione

ART.4 – Termini e prescrizioni

ART.5 – Adozione del verde

ART.6 – Sanzioni e vigilanza

ART.7 – Regime transitorio

PREMESSA

A seguito della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione 18 luglio 2018 n.72 ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA).

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PRQA la Regione Toscana richiamato l'intervento specifico Piano U3 "Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arboree in aree urbane per l'assorbimento di particolato e ozono" ha approvato con delibera n.1269 del 19/11/2018 "le linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono", quale strumento per i comuni, con lo scopo di privilegiare la messa a dimora di specifiche specie arboree che abbiano la capacità di assorbire sostanze inquinanti per le quali è stata indicata la criticità.

Considerato che gli alberi filtrano, l'aria e le particelle di particolato derivanti dall'inquinamento, possono fornire un contributo per la salute umana.

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è rendere più vivibile e accogliente la città attraverso politiche di ecologia urbana, a tal fine è necessaria una precisa regolamentazione dell'uso e della promozione del verde attraverso una fattiva collaborazione dei cittadini. L'attenzione intorno al tema del verde offre un deciso miglioramento dell'ecosistema cittadino. Garantire barriere di verde significa migliorare il microclima locale, specialmente nelle zone densamente abitate, purificare l'aria e costruire un ottimo schermo antirumore. Gli alberi assicurano un ruolo fondamentale a livello ecologico e risultano un vero e proprio investimento in salute: essi sono un efficace filtro naturale ed assicurano la pulizia delle polveri contenute nell'aria. L'ampliamento del verde e del numero degli alberi è essenziale elemento filtrante del suolo evitando così un'eccessiva impermeabilizzazione del suolo stesso.

ART.1 – DEL REGOLAMENTO - NORME GENERALI

Il presente Regolamento, detta disposizioni per la salvaguardia delle aree a verde esistenti e disciplina le modalità delle sostituzioni e delle nuove piantumazioni.

Annualmente l'Amministrazione Comunale individua tramite un censimento il verde pubblico esistente e detta gli indirizzi per la sua manutenzione e, se necessario, per le nuove piantagioni o sostituzioni delle esistenti.

Il regolamento dovrà essere strettamente legato alla disciplina degli strumenti di pianificazione territoriale in particolare gli strumenti di attuazione del Regolamento Urbanistico al fine di ottenere una corretta e organica gestione del patrimonio ambientale della città.

Per questo, obiettivo del Regolamento, è collegare la manutenzione, la sostituzione e le nuove piantagioni di alberi agli interventi edilizi, siano essi interventi diretti che interventi soggetti a piani attuativi. Al fine di normare gli interventi di sostituzione e nuove piantagioni di alberature verranno considerate le varie tipologie di intervento edilizio: nuova edificazione, ristrutturazione, aumento di carico urbanistico, modifica della destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari

ART.2 – ABBATTIMENTO E SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI

L'abbattimento delle alberature di alto e medio fusto esistenti può essere eseguito, previa comunicazione da parte dell'interessato e non prima di aver ottenuto autorizzazione/ nulla-osta da parte degli uffici comunali competenti. In caso di abbattimento di piante ricadenti in aree vincolate

si dovrà ottenere il nulla-osta da parte della Commissione del paesaggio comunale oltre allo specifico atto abilitativo da parte del Comune. Le piante abbattute devono essere sostituite con esemplari la cui tipologia e dimensioni vanno concordate con gli uffici comunali e vanno indicate nella comunicazione. In caso di abbattimento di alberature di consistenti dimensioni si dovrà porre a dimora un congruo numero di nuovi esemplari.

Il nuovo impianto dovrà avvenire nell'area interessata dall'abbattimento o in altra area di proprietà del richiedente concordata dagli uffici; qualora questa nuova individuazione non fosse ritenuta idonea, la pianta o le piante verranno sistemate sul suolo pubblico a spese del titolare dell'abbattimento. L'area pubblica sarà concordata con il Comune sulle indicazioni degli indirizzi annuali dell'Amministrazione Comunale. Tutti gli interventi di messa a dimora di piante in area pubblica o di uso pubblico, dovranno essere realizzati sulla base di un progetto agronomico da ditta specializzata nel settore ed in possesso delle necessarie abilitazioni il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima della realizzazione dell'intervento.

ART.3 – NUOVA PIANTAGIONE

Nelle procedure edilizio/urbanistiche:

- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione comprendente aumento di unità immobiliare o cambio di destinazione d'uso;
- aumento di carico urbanistico;
- strumento di piano attuativo.

dovrà essere prevista idonea piantagione di alberi e sistemazione del verde.

Il progetto dell'intervento edilizio dovrà essere corredato da progetto agronomico relativo alla sistemazione del verde- ambientale contenente:

- studio dello stato di fatto con foto e planimetria;
- l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze degli accessi e dei percorsi pedonali;
- il progetto con indicate le nuove piantagioni le tipologie di piante e le dimensioni verranno concordate con gli uffici competenti;
- l'impianto di un numero adeguato di alberature e/o piante in modo da rendere armonico lo spazio pertinenziale degli edifici;
- in caso di interventi soggetti a piani attuativi dove è prevista la cessione al comune o per interventi su aree pubbliche, il progetto di sistemazione del verde deve essere integrato da una relazione tecnica economica, da un piano di tutela e rinnovo delle alberature esistenti e da un piano quinquennale di manutenzione del verde.

Nei lotti liberi edificabili dovranno essere messe a dimora nuove piante nella misura minima di una pianta ogni 100 mq. di superficie libera del lotto.

Nelle zone produttive vanno impiantati alberi nella quantità minima di uno ogni 40 mq. di superficie libera del lotto.

Tutti i nuovi parcheggi pubblici o di uso pubblico, ovvero parcheggi privati, conseguenti l'approvazione di un piano attuativo o di un permesso di costruire, dovranno prevedere la messa a dimora di alberi, la cui tipologia e dimensione da concordare, nella misura di un esemplare ogni 5 stalli (posti auto).

Nei casi di interventi sull'edificato esistente di:

- ristrutturazione con ampliamento;
- ristrutturazione con aumento di unità immobiliari;
- ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso determinante aumento di carico urbanistico.

Il nuovo impianto dovrà avvenire nell'area di pertinenza dell'edificio o in altra area di proprietà del richiedente concordata dagli uffici comunali.

L'assenza di un'area di pertinenza o di altra area si dovrà precisare nella presentazione del progetto e la pianta o le piante verranno sistemate sul suolo pubblico a spese del richiedente l'intervento edilizio. L'area pubblica sarà concordata con il Comune sulle indicazioni degli indirizzi annuali dell'Amministrazione Comunale.

Il numero di piante verrà determinato in funzione dell'intervento e della destinazione d'uso dell'edificio:

residenziale

ristrutturazione con ampliamento:

fino a 30 mq 1 pianta

per ampliamenti superiori 1 pianta per ogni 20 mq. di ampliamento.

nel caso in cui l'intervento determini anche aumento di unità immobiliari si dovrà aggiungere numero di n.2 piante per ogni unità immobiliare di nuova realizzazione.

ristrutturazione senza ampliamento ma con aumento di unità immobiliari

fino a due unità derivate n.3 piante, per un numero superiore di unità realizzate si dovrà aggiungere 2 piante a unità immobiliare.

ristrutturazione con cambio d'uso che comporta incremento di carico urbanistico

n.3 piante .

Nel caso in cui l'intervento determini anche aumento di unità immobiliari si dovrà aggiungere numero di 2 piante per ogni unità immobiliare di nuova realizzazione.

Altri usi (commerciale artigianale e servizi)

ristrutturazione con ampliamento:

fino a 30 mq n. 3 piante;

per ampliamenti superiori 3 piante per ogni 50 mq. di ampliamento.

nel caso in cui l'intervento determini anche aumento di unità immobiliari si dovrà aggiungere numero di 3 piante per ogni unità immobiliare di nuova realizzazione;

ristrutturazione senza ampliamento ma con aumento di unità immobiliari

fino a due unità derivate n.5 piante, per un numero superiore di unità realizzate si dovrà aggiungere n.5 piante a unità immobiliare.

ristrutturazione con cambio d'uso che comporta incremento di carico urbanistico

n.5 piante .

Nel caso in cui l'intervento determini anche aumento di unità immobiliari si dovrà aggiungere numero di 5 piante per ogni unità immobiliare di nuova realizzazione;

ART.4 – TERMINI E PRESCRIZIONI

Tutti i progetti di messa a dimora delle piante, devono essere eseguiti, secondo le modalità e le

prescrizioni di cui all'atto abilitativo o contenuti nelle convenzioni se si tratta di interventi soggetti a piani attuativi, ovvero entro i termini di validità dei permessi di costruire o della SCIA.

La comunicazione del completamento delle piantagioni e delle sistemazioni a verde deve pervenire al Comune entro i termini dell'atto abilitativo o nei termini della convenzione.

Le piante dovranno per quanto riguarda la tipologia e le dimensioni concordate con gli uffici competenti, i quali uffici daranno indicazione degli esemplari di piante da utilizzare, sulla base delle caratteristiche del luogo dove verranno messe a dimora. Dovranno essere piantate e curate a spese di colui che ne detiene l'obbligo, coperte da garanzia di attecchimento per anni tre. Questa condizione verrà riportata tra le prescrizioni speciali del titolo abilitativo e riportata come impegno nell'asseverazione in caso di SCIA.

L'avvenuta piantagione sarà attestata dal direttore dei lavori e dal proprietario al momento dell'attestazione dell'abitabilità.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione Comunale realizzerà l'intervento d'ufficio addebitando poi le spese al o ai proprietari/o del/i terreno/i.

ART.5 – ADOZIONE DEL VERDE

Per adozione del verde si intende la gestione a titolo gratuito e temporaneo di aree a verde di proprietà della pubblica amministrazione da parte di enti, ditte, società, associazioni condomini residenziali e privati cittadini, interessati alla valorizzazione manutenzione, cura e vigilanza del verde urbano.

E' facoltà dell'Amministrazione affidare la manutenzione e cura del verde pubblico in situazioni di degrado o in situazioni prive di adeguata manutenzione, fissando annualmente eventuali contributi a titolo di rimborso spese documentate.

L'Amministrazione Comunale ogni anno assegna in adozione le nuove aree o riconferma quelle già assegnate.

ART.6 – SANZIONI E VIGILANZA

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Municipale,.

L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionabili, verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla L.686/1981 e s.m.i. .

Tutti gli importi derivati dal pagamento di tali sanzioni amministrative, verranno introitate in apposito capitolo del bilancio comunale e vincolate ad interventi di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico ed al ripristino ambientale.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali e regionali vigenti in materia.

ART.7 – REGIME TRANSITORIO.

Le norme del presente regolamento contenute nel presente regolamento diverranno applicabili dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale

Le prescrizioni operative contenute nel presente regolamento saranno ritenute non obbligatorie nel caso di procedimenti edilizi già presentati alla data dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale:

